

**Ordinanza
sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni
per la salvaguardia della sicurezza interna
(Ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie)¹**

del 1° dicembre 1999 (Stato 1° gennaio 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 28 e 30 della legge federale del 21 marzo 1997²
sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le prestazioni finanziarie ai Cantoni e alle città di Berna e Zurigo³ conformemente all'articolo 28 LMSI.

Art. 2 Indennità per il trattamento delle informazioni

¹ L'indennità per le prestazioni dei Cantoni riguardanti il trattamento delle informazioni è calcolato in funzione del numero dei posti necessari e della media svizzera dei costi salariali corrispondenti.

² Il numero dei posti è determinato in base alla somma delle quote d'occupazione delle persone per le quali l'espletamento dei compiti definiti nella sezione 3 della LMSI rappresenta una parte importante della loro regolare attività.

³ Fanno parte dei costi salariali anche i contributi del datore di lavoro per la previdenza professionale, i premi assicurativi previsti dalla legge e le indennità per inconvenienti. In tal modo, e non con un rimborso successivo, risultano coperti anche ulteriori costi salariali accessori, costi relativi al posto di lavoro, alla formazione o all'infrastruttura o altri costi.

⁴ e ⁵ ...⁴

Art. 2a⁵ Controllo dell'adempimento dei compiti dei Cantoni da parte
del Servizio delle attività informative della Confederazione

¹ Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) controlla l'adempimento dei compiti da parte dei Cantoni. Verifica che l'adempimento dei compiti

RU 2000 61

¹ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1369).

² RS 120

³ Cfr. art. 6 cpv. 2 LMSI

⁴ Abrogati dal n. II 3 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, con effetto dal 1° gen. 2010 (RS 121.1).

⁵ Introdotto dal n. II 3 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RS 121.1).

corrisponda ai dati e ai documenti giustificativi che i Cantoni gli sottopongono in merito al numero dei posti, delle persone occupate e dei costi salariali che ne risultano.

² Stabilisce ogni due anni il diritto all'indennità. Il salario medio determinante al riguardo è parimenti stabilito ogni due anni dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

³ Qualora il SIC e il Cantone non trovassero un accordo sull'importo dell'indennità, il DDPS decide dopo aver sentito la direzione cantonale della polizia.

Art. 3 Indennità per i compiti di protezione

¹ La Confederazione versa l'indennità se, su incarico dell'Ufficio federale di polizia (fedpol), un Cantone adempie ripetutamente o permanentemente compiti di protezione i cui costi ammontano a più di un milione di franchi o a oltre il cinque per cento dei costi salariali annuali del corpo di polizia interessato.⁶

² Le modalità d'indennizzo di prestazioni elevate e permanenti sono disciplinate da un contratto, tenendo conto delle condizioni particolari e degli eventuali vantaggi economici e immateriali; di principio la quota parte delle spese a carico della Confederazione non supera l'80 per cento del costo globale.

³ Ogni tre anni si procede a un adeguamento del contributo della Confederazione in base alla media delle spese degli ultimi tre anni.

Art. 4 Indennità in caso di eventi straordinari

¹ Su richiesta del Cantone e nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa un'indennità in caso di eventi straordinari, in particolare per compiti speciali ed estesi di sorveglianza, guardia e protezione di persone.

² Per il calcolo dell'indennità valgono in particolare i seguenti criteri:

- a. particolari condizioni quali le dimensioni del corpo di polizia;
- b. spese del Cantone che ha effettuato l'intervento;
- c. eventuali vantaggi economici e immateriali procurati al Cantone dall'avvenimento;
- d. quota parte d'indennità conformemente alle direttive sulla collaborazione intercantonale in materia di polizia con partecipazione della Confederazione.

³ L'indennità è fissata in modo forfettario o determinata in percentuale delle spese prese in considerazione. Il compenso dei Cantoni che hanno prestato aiuti è a carico del Cantone richiedente.

⁴ Se l'indennità concerne determinati costi, il Cantone invia a fedpol le indicazioni necessarie dopo l'adempimento del mandato. Qualora fedpol e il Cantone non tro-

⁶ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

vassero un accordo sull'importo dell'indennità, il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide dopo aver sentito la direzione cantonale della polizia.⁷

Art. 4a⁸ Interventi intercantionali della polizia a favore della Confederazione

¹ I Cantoni che mettono a disposizione forze di polizia per interventi intercantionali a favore della Confederazione ricevono per ogni persona impiegata un'indennità forfettaria di 600 franchi al giorno. I giorni iniziati sono indennizzati come giorni interi. Le spese sono rimborsate separatamente.

² Per il servizio di picchetto è corrisposta un'indennità forfettaria di 200 franchi per persona e per giorno iniziato.

Art. 5 Sovvenzioni all'Istituto svizzero di polizia

¹ Sono in particolare considerate prestazioni per le quali la Confederazione versa sovvenzioni all'Istituto svizzero di polizia (ISP) i corsi di formazione e di aggiornamento vertenti su questioni relative alla sicurezza interna e organizzati anche in favore della Confederazione o degli organi cantonali di sicurezza. La sovvenzione è stabilita in modo forfettario in base al programma annuale dell'ISP.

² Nei limiti dei crediti stanziati, gli uffici federali interessati e l'ISP si accordano su contenuto, modalità e portata dell'esecuzione, scelta dei conferenzieri e della cerchia di interessati alle riunioni organizzate con la partecipazione finanziaria della Confederazione nell'ambito della LMSI.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

⁷ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6305).

⁸ Introdotto dal n. 1 dell'O del 25 apr. 2001 (RU **2001** 1369). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 8 dic. 2006 (RU **2006** 5249).

